

**TRIBUNALE ORDINARIO di LODI**

Sezione lavoro

Il Giudice del Lavoro Dr. Elena Giuppi

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento ex art.28 ST.Lav. proposto da

FILCAMS CGIL

-ricorrente-

contro

- resistente contumace-

letti gli atti , sciogliendo la riserva assunta in data 18 novembre 2020 così provvede .

Il ricorso merita accoglimento.

Il sindacato ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo in data ottobre 2020, lamenta che il licenziamento disciplinare delle rsa ,sig. ,avvenuto previa contestazione degli addebiti con comunicazione del 24 settembre 2020, costituisca condotta antisindacale:in particolare il Sindacato lamenta che il licenziamento non trovi causa in condotte inadempienti della lavoratrice ma sia stato adottato per reprimere e punire l'esercizio dell'attività sindacale dalla stessa svolta quale rsa,esponente della stessa sigla.

La società resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

La censura del sindacato è fondata.

I fatti contestati alla lavoratrice nella comunicazione del 12 agosto 2020 e poi richiamati nel licenziamento, sono i seguenti:

*“..abbiamo appreso che lei, attraverso un video pubblicato sul sito “  
in data 5 agosto u.s., riferendosi c  
Società è licenziataria, proferiva, tra le altre, le seguenti testuali parole:*

*“Sono qui per raccontarvi che cos’è avere l’ansia di andare al lavoro. Per andare in bagno devi comunicarlo, essere cronometrato e, se per caso ci metti qualcosa di più ad espletare il tuo bisogno fisiologico vieni richiamato e sollecitato tramite microfono da un responsabile”;*

*“se hai sete puoi chiedere l’autorizzazione, sperando non ci sia un cliente che ti sta aspettando”;*

*“se dici un no, se sollevi una problematica, se fai presente qualcosa che non va all’interno del negozio, diventi tu stesso qualcosa che non va e qualcosa che deve essere eliminato”;*

*“se sei una madre sei un problema, vieni definito un problema. Io sono stata definita un problema. Mio figlio è stato definito un problema in quanto ho dei diritti legati all’essere madre, per esempio il congedo parentale”;*

*“l’ultima volta che ho parlato di congedo parentale con un responsabile mi è stato dello che bisogna mettersi una mano sulla coscienza prima di utilizzarli, di utilizzare anche un congedo Covid in questo periodo”;*

*“è difficile essere madri in mondo convenienza ma è difficile anche essere iscritti ad un sindacato, essere delegati sindacali, sollevare delle problematiche ti rende il problema e te ne puoi accorgere in base a come vengono modulati poi i tuoi turni o in base a quali sono le pressioni che ricevi”.*

*Il contenuto delle Sue dichiarazioni, la cui veridicità si contesta, oltre ad essere palesemente falso, getta gratuitamente grave discredito sull’immagine aziendale e sul N. dipingendo un ambiente di lavoro antitetico a quello reale, viceversa massimamente rispettoso della normativa vigente e della persona e personalità di dipendenti e collaboratori.*

*Sostenere pubblicamente che per espletare bisogni fisiologici sia necessario chiedere permesso, che i bisogni stessi siano cronometrati, che superata una certa durata (che a questo punto ci piacerebbe conoscere) si viene ripresi, o ancora che l’appartenenza ad una organizzazione sindacale o l’essere delegati sindacali comporta una penalizzazione sui turni come modalità ritorsiva dell’azienda, che l’essere “mamma” sia un problema e tutto quanto d’altro sopra riportato, restituisce in chi legge l’idea di un ambiente lavorativo ai limiti della legalità ed al di sotto di ogni forma di decenza e costituisce grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede non potendosi in alcun modo, per la falsità dei contenuti che Le si contesta, ricondurre ad un corretto diritto di critica”.*

In estrema sintesi, la lavoratrice, rsa, ha pubblicato sul sito del sindacato di appartenenza un video con un comunicato di denuncia critica sulle condizioni di lavoro presso la società datrice di lavoro.

Il contenuto del messaggio è, come riconosciuto dal ricorrente, quello indicato nella lettera di contestazione e successivamente posto a fondamento del licenziamento.

La nomina ad Rsa della lavoratrice licenziata è provata (doc.2).

Il sommario informatore assunto all'udienza del . novembre 2020 ha confermato le circostanze dedotte dal sindacato, in particolare le condotte asseritamente ritorsive assunte dalla società nei confronti della lavoratrice rsa prima di determinarsi al licenziamento.

Ritiene il Giudice che non possa dubitarsi, almeno in questa fase connotata dalla sommarietà della cognizione, che la società abbia assunto, licenziando la rsa per un fatto riconducibile all'attività sindacale svolta, una condotta antisindacale: la ragione dichiarata del licenziamento della lavoratrice è la pubblicazione sul sito del sindacato ricorrente di un video di critica e denuncia delle condizioni di lavoro presso l'impresa resistente.

La pubblicazione costituisce espressione legittima del diritto di critica e esercizio dell'attività sindacale: la sua repressione, attraverso il licenziamento dell'autrice del comunicato-dirigente rsa- , costituisce una palese violazione del diritto del sindacato di svolgere attività associativa in favore dei lavoratori e in quanto tale integra gli estremi della condotta antisindacale.

Occorre aggiungere che non vi sono elementi per ritenere che il diritto di critica esercitato attraverso il video sia trasceso nell'ingiuria o nella diffamazione: il contenuto non è di per sé (per il linguaggio ed il contenuto delle circostanze denunciate) ingiurioso.

Il sommario informatore ha peraltro confermato la corrispondenza al vero di talune circostanze denunciate nel video.

Poiché srl ha violato il diritto del sindacato ricorrente all'esercizio dell'attività sindacale , la società è condannata a rimuovere gli effetti della condotta antisindacale annullando il licenziamento intimato a , reintegrando la rsa nel posto di lavoro ( sull'ammissibilità dell'ordine di reintegra ex art.28 St.Lav. si veda Cass.SSUU n.1916 \92) e corrispondendo le retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegra.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore del sindacato ricorrente, sono poste a carico della società contumace.

P.Q.M

Visto l'art.28 L.300\70

Dichiara antisindacale il comportamento della società \_\_\_\_\_ srl consistito nell'aver proceduto in data 24 settembre 2020 al licenziamento della rsa

-

Ordina alla predetta società di ripristinare il rapporto di lavoro con la predetta lavoratrice, reintegrandola nel posto di lavoro e corrispondendole le retribuzioni che la lavoratrice avrebbe maturato dal licenziamento alla effettiva reintegrazione.

Condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del sindacato ricorrente, liquidate in complessivi euro 2500,00 oltre spese generali, iva e CPA.

Si comunichi .

Lodi ,11 gennaio 2021.

Il Giudice